



DETERMINAZIONE N. 325 DEL 12/11/2025

Oggetto: Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 art. 3 aggiornato dall'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, di società di persone dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, province di Catania, Ragusa e Siracusa, avvio del procedimento.

IL CONSERVATORE

DEL

REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTO l'art. 2188 c.c. Che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Atteso che l'art. 3, primo comma, del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 dispone l'avvio del procedimento di cessazione d'ufficio per le società di persone all'esito di una delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d), o e);

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, disciplinate dal decreto del Presidente delle Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004, è disposto con determinazione del Conservatore;

RILEVATO che tale disposizione normativa si inquadra nel novero degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione delle società non più operative dal registro delle imprese;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo



tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di interruzione del procedimento di cancellazione;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82, recante il "Codice dell'amministrazione Digitale" e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CORRELATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 01/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RILEVATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito web istituzionale;

VALUTATE, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle società coinvolte "IMPRESA IN SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE FINALIZZATO ALLA CANCELLAZIONE AI SENSI dell'art. 3 D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247", dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore sia dell'elenco delle posizioni coinvolte;



Preso atto che la società in house Infocamere S.c.p.a., tramite il "Cruscotto Qualità", o a seguito di segnalazioni di altri Enti o altri soggetti, risultano cancellabili ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, società di persone non paganti diritti annuali, con assenza di protocolli negli ultimi tre anni e con partita IVA cessata, suddivisi per provincia a) Catania n. 535, b) Ragusa n. 219 e c) Siracusa n. 188.

DETERMINA

- di avviare il procedimento scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 art. 3 delle società inserite negli elenchi allegati delle Province di Catania (all. a), Ragusa (all. b) e Siracusa (all. c) dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
- di iscrivere come previsto dal comma 3 dell'art. 40 del D.L. 76 del 16/07/2020 conv.
 L. n. 120/2020, "IMPRESA IN SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE FINALIZZATO ALLA CANCELLAZIONE AI SENSI dell'art. 3 D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247" nelle visure delle società coinvolte;
- Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.
- Di cancellare dal Registro delle Imprese, con successivo provvedimento del Conservatore, le società che non abbiano presentato, entro il termine di quarantacinque giorni, formale e motivata domanda di interruzione del procedimento, alla PEC istituzionale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it,
- Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della L. 241/1990 si informa che:

Amministrazione competente: Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

Oggetto del procedimento: comunicazione dell'avvio del procedimento di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale;

Ufficio competente Registro Imprese, PEC ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it, email conservatore@ctrgsr.camcom

Il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro Imprese.

Termine di conclusione del procedimento: entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

Il Conservatore

Dott. Rosario Condorelli